

Codice A15000

D.D. 28 giugno 2019, n. 919

**Art. 15 L. 241/90 e s.m.i. - Proroga convenzione tra la Regione Calabria - Settore Politiche Sociali e la Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale per lo svolgimento delle attività per la tutela dei minori e le adozioni internazionali.**

Premesso che

in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agazia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:

- svolgere pratiche di adozione internazionale,
- realizzare progetti di cooperazione a favore dell'infanzia in difficoltà d'intesa con il Settore competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
- fornire supporto tecnico scientifico all'Assessorato regionale competente in materia e ogni altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;

-considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento legislativo di internalizzazione dell'ARAI, stabilendo al comma 1 che "Allo scopo di promuovere le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agazia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di organizzazione", fissando la chiusura dell'ARAI al 31 dicembre 2018;

-preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. n. 36-7056 del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore "Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale";

-visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell'amministrazione regionale nelle attività e nella gestione complessiva dell'ARAI, l'art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove viene introdotto, ad integrazione dell'art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che così dispone: "Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra all'Agazia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica";

-dato atto che il suddetto subentro consente alla Regione Piemonte di gestire gli aspetti contabili-finanziari del "Servizio regionale per le Adozioni internazionali", senza interruzione delle attività e dei servizi, con l'istituzione di nuovi e specifici capitoli di entrata e di spesa, come previsto nella Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019- 2021 e disposizioni finanziarie";

-considerato che la l. 241/90 e s.m.i. prevede, all'art. 15 che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-dato atto che la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agazia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018", prevede, tra l'altro, che la Regione Piemonte subentra nelle convenzioni in atto con le altre regioni;

-vista la D.G.R. n. 461 del 18/10/2012 con la quale la Giunta della Regione Calabria ha deliberato di avvalersi dei servizi dell'ARAI-Regione Piemonte secondo apposita Convenzione, approvata dalla stessa Giunta al fine di consentire all'ARAI la presa in carico delle coppie residenti nella Regione Calabria per l'espletamento della procedura di adozione internazionale;

richiamato il provvedimento autorizzativo n. 10/2013 della Commissione per le adozioni internazionali, con il quale è stato disposto nell'Albo degli enti autorizzati l'ampliamento dell'operatività dell'ARAI anche nella Regione Calabria;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

dato atto che, a seguito dell'assunzione di appositi provvedimenti amministrativi e della sottoscrizione delle relative convenzioni tra la Regione Calabria – Dipartimento Politiche Sociali Liguria e l'ARAI, dal 2014 le coppie calabresi possono conferire incarico all'ARAI per lo svolgimento di una procedura di adozione internazionale;

-preso atto che la Convenzione, approvata dal Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria e dal Direttore dell'ARAI-Regione Piemonte con decreto n. 127 del 3/12/2018, riguardante lo svolgimento delle funzioni di assistenza alle coppie calabresi durante il percorso adottivo, è scaduta in data 31/05/2019;

-considerato che, al fine di dare continuità all'attività svolta dal Servizio Adozioni internazionali nei confronti delle coppie calabresi, il Dipartimento Politiche Sociali della Regione Calabria, con comunicazione agli atti, ha manifestato la volontà di prorogare fino al 31/12/2019 la Convenzione sottoscritta tra l'ARAI e la Regione Calabria – Settore Politiche Sociali per i servizi di cui all'art. 31, comma 3, della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, trasmettendo relativo schema di Addendum;

-ritenuto pertanto opportuno procedere alla proroga della Convenzione sottoscritta tra l'ARAI-Regione Piemonte e la Regione Calabria - Dipartimento Politiche Sociali, sottoscrivendo il relativo addendum, di cui all'Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-dato atto che le risorse derivanti dalla sottoscrizione del suddetto addendum, quantificate in euro 35.000,00 verranno introitate sul cap. d'entrata 27814 del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102);

-attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso

#### IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;"

vista la l. 241/90 e s.m.i "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;"

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

visto l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile",

vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018;

visto il decreto del Direttore pro tempore dell'ARAI-Regione Piemonte n. 143 del 28/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

*determina*

- di disporre la proroga fino al 31/12/2019 della Convenzione, sottoscritta tra la Regione Calabria - Settore Politiche Sociali e l' ARAI-Regione Piemonte, giusto decreto del Direttore dell'ARAI n. 127 del 03/12/2018, approvando lo schema di addendum di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che le risorse derivanti dalla sottoscrizione del suddetto addendum, quantificate in euro 35.000,00 verranno introitate sul cap. d'entrata 27814 del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019 (Titolo 2 "Trasferimenti correnti" – Tipologia 2010100 – Categoria 2010102).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

Le funzionarie estenditrici  
Dott.ssa Daniela Perini  
Dott.ssa Concetta Trapani

Il Direttore Regionale  
Dott. Gianfranco Bordone

Visto  
La Dirigente del Settore  
Politiche per le famiglie, minori e giovani,  
sostegno alle situazioni di fragilità sociale  
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE N. 3405 DEL 03/12/2018

Rep. n. -----del-----

L'anno 2019 il giorno-----del mese di- \_\_\_\_\_

**TRA**

la Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340793 - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali-rappresentata dal Dirigente Generale Reggente, dott. Roberto Cosentino, nato a .....il ....., domiciliato per la carica presso la suddetta sede del Dipartimento 7 - Settore Politiche Sociali

**E**

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016 , con sede legale in Torino, Via Bertola 34, c.a.p. 10121, rappresentata dal Direttore regionale alla Coesione Sociale, dott. Gianfranco Bordone, nato ad

**PREMESSO**

**CHE** l' art. 15 della l. 241/90 prevede che “ le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”

**CHE** per dare piena attuazione alla Legge n. 476 del 31/12/1998 prevede la “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale , fatta a l' Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori Stranieri” , ed in particolare l' art. 39 bis, comma 1, lett. a) che attribuisce alle Regioni il compito di sviluppare una rete di servizi in grado di attuare la legge n. 184/1983 s.m.i

**CHE** il D.P.R. 8 giugno 2007, n.108 recante il “ Regolamento di riordino della CAI(Commissione per le adozioni internazionali)” all' art.6 comma 1 lettera c., prevede che in sede di Conferenza Unificata devono essere concordati i criteri per l' autorizzazione dell' attività dei servizi pubblici per l' adozione internazionale, di cui all' art.39-bis della legge n.184/1983 e successive modifiche;

**CONSIDERATO** che con D.G.R. n. 461 del 18/10/2012 la Giunta della Regione Calabria in attuazione a quanto previsto dall' art 39-bis comma 1 lett. a) della legge n. 184/1983 s.m.i. ha istituito il servizio per le adozioni presso questa amministrazione e ha deliberato di avvalersi dei servizi dell' ARAI – Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 31 comma 3 della suddetta legge, approvando uno schema di convenzione che regola in modo generale i rapporti tra la Regione Calabria e l' ARAI – Regione Piemonte;

**DATO ATTO** che il Servizio regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018, successivamente integrato dalla L.R. n. 20 del 17 dicembre 2018, è subentrato dall' 1 gennaio 2019 all' Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI) -Regione Piemonte nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità;

**RITENUTO**, al fine di garantire la continuità all' attività svolta dal Servizio Adozioni internazionali l' ARAI nei confronti delle coppie calabresi di prorogare la validità della convenzione vigente con termine al 31/12/2019

**Art. 1**

1. Il presente atto è integrativo, a titolo di addendum alla Convenzione del 03/12/2018 Rep. 3405 sottoscritta in esecuzione del DDG n. 675 del 14/03/2013 in attuazione della D.G.R. n. 461 del 18/10/2012.

## **Art.2**

1. L'Addendum ha per oggetto la proroga della Convenzione di cui sopra al fine di garantire la continuità dell'attività svolta dal Servizio regionale per le Adozioni Internazionali – Regione Piemonte e dalla Regione Calabria.

2. Per dare piena attuazione alla Legge n. 476 del 31/12/1998 prevede la “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a IAja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori Stranieri, ed in particolare l' art. 39 bis, comma 1, lett. a) che attribuisce alle Regioni il compito di sviluppare una rete di servizi in grado di attuare la legge n. 184/1983 s.m.i;

## **Art. 3**

1. Il presente addendum decorre dalla data del 01/06/2019 al 31/12/2019(mesi 06).
2. La presente convenzione potrà essere prorogata previo accordo tra le parti.

## **Art 4**

1. La copertura dei costi ad esso connesso è pari ad un importo di € 35.000,00 da far gravare sul cap U6201052401

## **Art. 5**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente addendum, le parti fanno riferimento alla Convenzione oggetto di addendum ed agli atti adottati in materia dalla Regione Calabria nonché alla normativa vigente.

Per la Regione Piemonte  
Dott. Gianfranco Bordone  
(firma digitale)

Per la Regione Calabria  
Dott. Roberto Cosentino  
(firma digitale)